



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE

n. 41 del 22/05/2020

Servizio Polizia Municipale

ORDINANZA

n.19 del 22.05.2020

OGGETTO: riapertura al pubblico del mercato di merci varie di sabato 23 e 30 maggio 2020 e contestuale risistemazione dei posteggi con applicazione di misure di sicurezza urbana per il contrasto e contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus covid-19

In data 22 maggio 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Francesco Prigigallo

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 e 25 febbraio 2020, recanti "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'1, 4, 8, 9 e 11 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n.52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, nr. 19;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1, 10 e 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Preso atto che l'art. 1 comma 1 del DPCM dell'11 marzo 2020 ha previsto che "*sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari*";

Tenuto conto che a seguito di detta norma, nel comune di Casamassima, dall'11 marzo 2020 si è tenuto solo il mercato settimanale di generi alimentari di prima necessità;

Considerato che

- con Ordinanza n° 235 del 14.5.2020, "*D.P.C.M. 26 aprile 2020 — Disposizioni in materia di mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti*", il Presidente della Giunta regionale della Puglia ha stabilito che le attività commerciali su aree pubbliche possono svolgersi alle condizioni dettate dallo stesso provvedimento;
- le disposizioni di detta ordinanza regionale hanno efficacia sull'intero territorio regionale dal 18 maggio 2020 al 1° giugno 2020.

Atteso che con il medesimo provvedimento, il Presidente della Regione Puglia nel rilevare che in rapporto all'attuale situazione epidemiologica di bassa intensità di circolazione del virus, come da nota pec del 14 maggio 2020 prot. AOO 005/PROT/14/05/2020/0001412, a firma del Direttore del Dipartimento della Salute e del responsabile coordinamento regionale emergenze epidemiologiche, ha dato l'opportunità ai comuni di assumere determinazioni che consentano la riapertura totale dei mercati su aree pubbliche, indicando le misure specifiche per la riapertura, al fine di salvaguardare le esigenze di prevenzione sanitaria, purché, a cura dei comuni stessi, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche indicate nel richiamato provvedimento;

Considerata la necessità che il mercato sia organizzato preferibilmente in due aree distinte che prevedano da una parte il settore alimentare e da un'altra quello non alimentare;

Ravvisata l'opportunità di evitare, ove possibile, il decentramento o spostamento o contingentamento delle aree o delle zone dove è localizzato storicamente il mercato, consentendo l'ampliamento nelle zone e vie del territorio comunale contigue, per esigenze correlate all'adozione delle misure anticontagio;

Lette ed esaminate le prescrizioni contenute dall'articolo 3 della medesima Ordinanza regionale di riferimento che qui di seguito ad ogni buon conto si riportano integralmente:

1. ridefinizione del layout dell'area mercatale, con individuazione del numero massimo di posteggi onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza precauzionali, nonché dei corridoi di transito che dovranno avere possibilmente una ampiezza minima di 2,40 mt in caso di percorso unidirezionale e di 3,80 mt in caso di percorsi bidirezionali, con apposite separazioni per dividere i due sensi di marcia; con apposito provvedimento di riapertura dell'area mercatale verrà disciplinato l'orario di apertura della stessa secondo il layout predisposto;
2. perimetrazione dell'area mercatale per regolamentare e scaglionare, qualora necessario, gli accessi, al fine di garantire, in funzione degli spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi;
3. in caso di esigenza di contingentamento degli accessi alle aree mercatali, possono avvalersi del personale incaricato dagli operatori economici, che dovrà in particolare vigilare sul numero massimo di presenze contemporanee di avventori;
4. differenziazione, ove possibile, dei percorsi di entrata e di uscita con appositi contenitori per la raccolta rifiuti ai rispettivi varchi;
5. attività di raccolta rifiuti mediante proprio personale o mediante il personale incaricato del servizio;
6. provvedere alla pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all'apertura;
7. dare informazione adeguata agli operatori e cittadini sulle misure adottate, anche mediante posizionamenti di cartelli;

inoltre occorre che gli operatori mercatali adottino le seguenti misure:

1. rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi" nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei "Protocolli di condivisione" allegati al D.P.C.M. 26-04-2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali;
2. organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;
3. attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
4. rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
5. mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza i guanti (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
6. controllare che i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
7. sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
8. sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
9. consentire l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;

Richiamato l'art. 3 comma 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020, nr. 19 il quale dispone che i Sindaci

possono adottare, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologiche, sempreché non contrastino le misure statali, né eccedano i limiti di oggetto di cui al comma 1 dell'art. 3 del sopra richiamato D.L. 25/03/2020 nr. 19;

Ravvisata l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di contenimento al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;

Visto il disposto dell'art. 650 del c.p. e successive modifiche ed integrazioni;

Visti altresì :

- il D.M. dell'Interno del 5/8/2008 che definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- l'art. 650 del Codice penale e l'articolo 17 comma 2 del T.U.L.L.P.S.;
- la legge 689/81;
- i vigenti Regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana;
- la Legge regionale nr. 24 del 16/04/2015;

ORDINA

1. La riapertura del mercato settimanale anche del settore non alimentare di sabato 23 e 30 maggio 2020, che dovrà svolgersi interamente su Piazzale Nazariantz;
2. che, in ragione di quanto stabilito con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Puglia nr. 235 del 14/5/2020, è necessario modificare parzialmente quanto stabilito con precedenti provvedimenti amministrativi;
3. il temporaneo trasferimento di tutti i posteggi destinati ad ospitare le bancarelle dei commercianti del settore non alimentare ed alimentare presenti in piazza Baden Powell, nella zona di Piazzale Nazariantz, compresa tra l'attuale zona riservata al settore non alimentare e Via Susca Prof. Vito Nicola, così come indicato nell'allegata planimetria, specificando che tale provvedimento è reso indispensabile per il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza così come dettati dall'ordinanza regionale nr. 235/2020 e dalla esigenza di distanziare il più possibile gli stand degli operatori commerciali, con l'obiettivo di evitare gli assembramenti di persone ed in particolare di consentire agli organi di controllo di contingentare l'accesso all'area mercatale degli avventori;
4. di vietare lo svolgimento dell'attività commerciale non alimentare a tutti gli operatori che non sono in possesso di posteggio a titolo definitivo (spuntisti);
5. di vietare la sosta su tutto il piazzale Nazariantz dalle ore 06:00 alle ore 16:00 di sabato 23 e 30 maggio 2020, per lo svolgimento del mercato settimanale ed il conseguenziale lavaggio e disinfezione delle strade;
6. di revocare ogni precedente provvedimento amministrativo di limitazione della sosta su tutto il piazzale Baden Powell di sabato 23 e 30 maggio 2020;
7. di approvare l'allegato layout planimetrico dell'area mercatale, con individuazione del numero massimo di posteggi;
8. di modificare quanto approvato con precedente provvedimento amministrativo l'orario di apertura e chiusura delle attrezzature di vendita (montaggio dalle ore 6:00 alle ore 8:00 e smontaggio dalle ore 13:00 alle ore 14:00);
9. di modificare quanto approvato con precedente provvedimento amministrativo in relazione all'orario di vendita al pubblico fissandola dalle ore 7:30 alle ore 13:00);
10. di stabilire che l'accesso all'area mercatale, sia da parte degli operatori commerciali sia degli avventori, è subordinato all'uso di mascherine e guanti ovvero alla pulizia delle mani con prodotto sanificante;
11. di disporre che gli operatori commerciali del settore merci varie che riprendono la loro attività su aree pubbliche debbano osservare tutte le prescrizioni di seguito riportate:
 1. rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi" nonché le misure

organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei "Protocolli di condivisione" allegati al D.P.C.M. 26-04-2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali;

2. organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;
 3. attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
 4. rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
 5. mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza i guanti (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
 6. controllare che i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
 7. sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
 8. sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
 9. consentire l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;
-
1. in caso di mancata ottemperanza al presente provvedimento, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, l'operatore sarà sanzionato ai sensi del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19, e puniti ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del D.L. con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3.000, secondo i criteri di proporzionalità di cui all'art.11 della Legge n. 689/81 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;
 2. Di riservarsi ogni altro provvedimento in merito allo svolgimento del mercato settimanale da sabato 6 giugno 2020 e successivi;
 3. Di trasmettere il presente atto:
 - Agli Uffici della Polizia Locale di Casamassima anche ai fini del controllo del rispetto delle norme dettate dai decreti innanzi riportati, con particolare riferimento al controllo dei varchi di accesso e di uscita, alla perimetrazione delle aree, per scongiurare rischi di assembramento tra persone e per verificare che il consumatore sia munito di mascherina, dispositivo di protezione individuale;
 - a S.E. il Prefetto di Bari;
 - al Sig. Questore di Bari;
 - al Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - alla Stazione CC Casamassima;
 - al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - all'Urp e Ufficio Stampa del Comune di Casamassima;
 - al dipartimento prevenzione ASL territorialmente competente;
-
1. Di comunicare per le vie brevi la presente ordinanza agli operatori commerciali interessati;
 2. Di pubblicare la presente ordinanza sul sito web istituzionale e di darne conoscibilità pubblica in tutte le forme possibili e consentite.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso da proporsi:

- al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e ss della Legge 6 dicembre 1971 nr. 1034;
- in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Casamassima.

DA' ATTO

che la presente Ordinanza è adottata alla luce dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da covid-19 in atto e, pertanto, è da ritenere provvedimento straordinario ed eccezionale;

ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Dirigenziale è divenuta esecutiva in data 22/05/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del Dirigente della Direzione.

CASAMASSIMA, li 22 maggio
2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

